

Al **Sindaco**
Comune di Arezzo
P.zza della Libertà 1
52100 Arezzo

A mezzo PEC : comune.arezzo@postacert.toscana.it

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26.06.2019 “adozione, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, della variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale e adozione del primo Piano Operativo e contestuale adozione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R. n. 10/2010” pubblicata sul BURT n. 36 del 04.09.2019.

OSSERVAZIONI

per **ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AREZZO.**

si premette

- A. l’ARCH. ANTONELLA GIORGESCHI nata ad Arezzo il 18-06-1955, non in proprio nome ma quale Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Arezzo;
- B. l’ING. BEATRICE BENELLI nata ad Arezzo il 15-06-1981, non in proprio nome ma quale Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo
- C. IL GEOM. GIANNI BRUNI nato ad Arezzo il 08-06-1958, non in proprio nome ma quale Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Arezzo

Tanto premesso,

osservano

1. PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II DEFINIZIONI E MODALITÀ ATTUATIVE

- Al comma 2 dell'articolo 6 per i PUC, PUA e interventi convenzionati, il PO prescrive l'autorizzazione alle trasformazioni solo a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione. Si richiede lo stralcio di tale disposizione alla luce del DPR 380/2001, art. 24, comma 4, lett.b e la sostituzione con quanto assentibile dal DPR 380/2001 stesso.
- Al comma 6 dell'art. 8 si propone l'eliminazione del vincolo di destinazione d'uso e del non frazionamento delle unità immobiliari fino all'attuazione degli interventi. Tale proposta alla luce della presenza di attività esistenti che hanno necessità di adattabilità e flessibilità aziendale, richiesta dalle esigenze di mercato. Si richiede che gli interventi ammissibili contemplino anche quelli di ristrutturazione edilizia conservativa.
- All'art. 9 si richiede lo stralcio del comma 7 in quanto la negazione del principio di deroga statale e regionale sovrasta le potestà della pianificazione comunale.
- Il 5 comma dell'art. 9 limita, in attesa della approvazione dei piani e programmi attuativi, gli interventi alla sola manutenzione ed al superamento delle barriere architettoniche. Si richiede che gli interventi ammissibili contemplino anche quelli di ristrutturazione edilizia conservativa in ragione della possibile non adesione a piani o programmi che prevedano la trasformazione del manufatto.

- I commi dal 17 al 24 dell'art. 9 prevedono meccanismi di definizione del piano attuativo fortemente incidenti sui tempi e modi dell'iter approvativo. Se ne chiede la revisione.

si confida

pertanto nell' accoglimento della presente osservazione e per l'effetto la modifica proposta nell'articolato.

LI il 31 ottobre 2019

Arch. Giorgeschi Antonella
Ing. Beatrice Benelli
Geom. Gianni Bruni